

Ritorno alle origini? Il genocidio culturale fra dibattito politico ed evoluzione delle istituzioni internazionali
[Return to the Origins? Cultural Genocide between Political Debate and the Evolution of International Institutions]

*Giuseppe Motta**

Abstract

[It.] L'articolo analizza i dibattiti che hanno accompagnato la definizione del concetto di genocidio culturale e i tentativi di introdurre tale fattispecie nella sua specificità a livello di diritto internazionale. Nonostante la protezione dei beni culturali sia contemplata in numerosi trattati e sia stata inoltre sottoposta all'attenzione dei tribunali internazionali, la mancanza di una specifica identificazione del genocidio culturale come crimine internazionale continua a rappresentare motivo di confronto fra studiosi e giuristi. Si cercherà pertanto di riprendere in mano l'opera di Raphael Lemkin e il suo impatto negli anni successivi, fino a considerare l'attività più recente dei tribunali internazionali che si sono occupati di casi di distruzione del patrimonio culturale. Il ritorno all'idea di genocidio culturale è oggi visto come una possibile risposta alla diffusa necessità di prevenire ogni minaccia a diversità e multiculturalismo e l'analisi della sua evoluzione storica può risultare quindi essenziale per comprenderne la rilevanza politica e giuridica.

[En.] This article describes the historical debates regarding the definition of cultural genocide and the failed attempts to introduce it as a distinct crime under international law. Though the protection of cultural heritage has been included in several international regulations and it is now under the jurisdiction of international courts, the lack of a specific identification of cultural genocide as a crime against humanity still represents a subject of interest for jurists. The aim of this study is to rediscuss Raphael Lemkin's work and its impact in the following years, including the activity of international tribunals when dealing with the destruction of cultural heritage. Cultural genocide is today discussed as a possible solution to the widespread necessity to prevent all threats posed to diversity and multiculturalism, and a critical analysis of its historical evolution is essential to understand its relevance both under a political and a legal point of view.

Parole-chiave: Genocidio culturale – Cultural heritage – Diritto internazionale – Protezione delle minoranze

Keywords: Cultural genocide – Cultural heritage – International law – Protection of minorities

* Professore associato di Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Lettere e culture moderne, La Sapienza Università di Roma, abilitato in prima fascia nel settore concorsuale 14/B2. Il testo è stato sottoposto a doppio referaggio cieco. Responsabile del controllo editoriale: Sara Zanotta.

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Genesi storica. 3. Evoluzione del dibattito. 4. Giurisprudenza internazionale. 5. Conclusioni. Un ritorno alle origini?

1. *Introduzione*

Il termine genocidio è oggi entrato pienamente nel linguaggio comune come il crimine di tutti i crimini, divenendo in occasione di molti conflitti armati una costante del dibattito pubblico e della propaganda politica¹. Il concetto venne definito per la prima volta durante la Seconda guerra mondiale e nel corso degli anni si è andato evolvendo, venendo applicato anche in maniera controversa a numerosi eventi storici. Nel tempo il dibattito politico e accademico si è arricchito notevolmente, proponendo nuove interpretazioni e una serie di categorie concettuali e giuridiche che hanno messo in discussione la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, cercando di ampliarne la portata, a livello filosofico-interpretativo e soprattutto politico e giuridico. Si è così assistito allo sviluppo di lavori che sono ripartiti da tipologie e scenari ideali su cui ragionare, tenendo per esempio conto delle differenze fra Occidente e Terzo Mondo o definendo diverse varianti (*cultural, retributive, ideological, developmental*)². Negli anni Ottanta, Barbara Harff e Ted Gurr cominciarono a compilare una sorta di database per un'analisi comparativa e sistematica, dimostrando che gli episodi ascrivibili a una dimensione più ampia di genocidio fossero stati dal 1945 piuttosto numerosi³. Sulla scia di questi dibattiti sono stati creati neologismi come etnocidio, politicidio, ecocidio, genericidio, democidio, culturicidio, indigenicidio, urbicidio e sono emerse nuove formule come pulizia etnica, chirurgia demografica, sicurezza permanente, eliminazione dei nativi⁴.

¹ «The very worst thing imaginable». M. Levene, *Genocide in the Age of the Nation-State*, Vol. I, I.B. Tauris, 2005, 38.

² V.N. Dadrian, *A Typology of Genocide*, in *International Review of Modern Sociology*, No. 2, 1975, 201-212; I.L. Horowitz *Genocide: State Power and Mass Murder*, Transaction Books, 1976; H. Fein, *Scenarios of Genocide: Models of Genocide and Critical Responses*, in I.W. Charny (Ed.), *Toward the Understanding and Prevention of Genocide: Proceedings of the International Conference on the Holocaust and Genocide*, Westview Press, 1984; K. Jonassohn, F. Chalk, *A Typology of Genocide and Some Implications for the Human Rights Agenda*, in M.N. Dobkowski, I. Walliman (Eds.), *Genocide and the Modern Age: Etiology and Other Case Studies of Mass Death*, Greenwood Press, 1987.

³ B. Harff, T.R. Gurr, *Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases Since 1945*, in *International Studies Quarterly*, No. 3, 1988, 359-371; B. Harff, *Recognizing Genocides and Politicides*, in H. Fein (Ed.), *Genocide Watch*, Yale University Press, 1992, 27-42.

⁴ J.H.E. Fried, *War by ecocide: some legal observations*, in *Bulletin of Peace Proposals*, No. 1, 1973, 43-44; J.L. Kuper, *Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century*, Yale University Press, 1981; M.A. Warren, *Gendercide: The Implications of Sex Selection*, Rowman & Allanheld, 1985; V. Fenelon, *Culturicide, Resistance, and Survival of the Lakota (Sioux Nation)*, Garland, 1998; P. Wolfe, *Settler Colonialism and the Elimination of the Native*, in *Journal of Genocide Research*, No. 4, 2006, 387-409; R. Evans, *Crime without a Name: Colonialism and the Case for Indigenocide*, in A. Dirk Moses (Ed.), *Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and*

Il tema del genocidio culturale, in particolare, si è riproposto in epoca di decolonizzazione o nel contesto della Guerra Fredda, in riferimento ai diritti delle popolazioni indigene, ma anche a diritti umani e tutela delle minoranze, in campo politico, antropologico o in senso giuridico, offrendo infine interessanti spunti di sviluppo per la giurisprudenza delle corti internazionali sorte negli anni Novanta. Al di là della definizione più comune, che pone l'enfasi sulla distruzione della cultura di una comunità nel senso più ampio del termine – «the destruction by the State or State organs of the culture of a community in its broad sense of the term» –, il genocidio culturale è stato visto come un'intrinseca caratteristica di ogni genocidio, un genocidio sottile o un genocidio dei poveri che le potenze rifiutano di riconoscere⁵. Tutte queste diverse prospettive sono costantemente riemerse e hanno contribuito a rendere particolarmente complessa la lettura di una tematica di grande attualità, spesso poco esplorata a livello storiografico, ma divenuta ormai un elemento centrale nel quadro del sistema di relazioni internazionali. Si cercherà pertanto di ripercorrere le principali tappe del travagliato percorso storico dell'idea di genocidio culturale, tornando al momento della sua genesi e muovendosi fra riflessioni accademiche, scenari politici ed evoluzione del quadro internazionale. La contemporaneità torna infatti a riproporre in chiave globale questioni e problemi manifestatisi nella loro drammaticità durante quella che è stata chiamata la “Seconda Guerra dei Trent'Anni”, imponendo alla comunità internazionale di dare nuove risposte alle odierne crisi umanitarie e riprendere in mano i nodi irrisolti del XX secolo⁶.

2. Genesi storica

Il termine genocidio venne coniato da un giurista polacco di origine ebraica, Raphael Lemkin, nella sua opera *Axis Rule in Occupied Europe* (1944), scritta dopo essere fuggito dalla Polonia occupata dai nazisti, anche grazie alla documentazione che riuscì a raccogliere attraverso i numerosi contatti mantenuti con la propria patria⁷. Lemkin cominciò a interessarsi a tale tema in seguito agli omicidi di due leader politici, Talat Pascià e Symon Petljura, nel 1921 e nel 1926, i quali vennero puniti per il ruolo avuto nei massacri degli armeni dell'Impero ottomano e degli

Subaltern Resistance, Berghahn, 2008, 133-147; M. Coward, *Urbicide: The Politics of Urban Destruction*, Routledge, 2009; A. Ferrara, *Beyond Genocide and Ethnic Cleansing: Demographic Surgery as a New Way to Understand Mass Violence*, in *Journal of Genocide Research*, No. 1, 2015, 1-20.

⁵ Y. Donders, *Old Cultures Never Die? Cultural Genocide in International Law*, in I. Boerefijn et al. (Eds.), *Human rights and conflicts: essays in honour of Bas de Gaay Fortman* Intersentia, 287-303, qui 290-91; E. Novic, *The Concept of Cultural Genocide*, Oxford University Press, 2016, 4; B. Clavero, *Genocide or Ethnocide, 1933-2007. How to make, unmake, and remake law with words*, Giuffrè, 2008, 8.

⁶ I. Kershaw, *All'inferno e ritorno. Europa 1914-1949*, Laterza, 2016; E. Traverso, *A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945*, Il Mulino, 2008.

⁷ M. Klamberg, *Raphaël Lemkin in Stockholm - Significance for his Work on "Axis Rule in Occupied Europe"*, in *Genocide Studies and Prevention*, No. 1, 2019, 64-87.

ebrei in Ucraina durante la guerra civile russa⁸. Se l'omicidio di un singolo era generalmente proibito in tutti i paesi del mondo, come poteva l'uccisione di migliaia di persone rimanere impunita? Tali riflessioni si inserivano in un contesto in cui l'entusiasmo per la nascita della Società delle Nazioni e l'introduzione di nuovi strumenti di diritto internazionale come la protezione delle minoranze sembravano avviare le neonate istituzioni ginevrine verso ulteriori sviluppi, in nome di finalità umanitarie, pace e sicurezza globale⁹.

Nel 1933, Lemkin preparò per la conferenza per l'unificazione del diritto penale che si sarebbe tenuta a Madrid (14-20 ottobre) un contributo dedicato al tema del terrorismo, su cui si stava dibattendo da alcuni anni cercando di stabilire strumenti comuni per contrastarlo e punirlo come un crimine internazionale. Contrariamente a quanto discusso nelle precedenti conferenze di Varsavia (1927) e Bruxelles (1930), Lemkin riteneva che il terrorismo, così come inteso fino a quel momento, non fosse necessariamente un reato internazionale, in quanto era già punibile secondo le diverse normative nazionali. Non rientrava quindi pienamente nella categoria dei *delicta juris gentium*, che dovevano invece essere definiti allontanandosi da una prospettiva politica per concentrarsi su casi specifici come attentati contro telegrafo, telefono e posta. A queste fattispecie, su cui già si era lavorato nei precedenti incontri, il giurista polacco aggiunse gli atti di barbarie e il c.d. vandalismo, termine che era stato originariamente coniato da Henri Grégoire al tempo della Rivoluzione francese e che Lemkin usò per definire giuridicamente la distruzione di opere d'arte e cultura¹⁰. Si trattava cioè di sanzionare quello che rappresentava un danno irreparabile non solo per uno Stato o la sua popolazione, ma per l'umanità e l'intera comunità internazionale. A titolo di esempio Lemkin menzionava la distruzione di una biblioteca, che avrebbe reso impossibile la ricerca scientifica a tutta la comunità accademica. Arte e cultura, in sostanza, dovevano considerarsi quali beni internazionali. Il polacco definì inoltre il reato di barbarie, citando massacri, pogrom e atti di violenza commessi con organizzazione e sistematicità ai danni di un gruppo determinato di cittadini indifesi. Fu sulla base di queste prime considerazioni che alcuni anni più tardi venne coniato lo specifico termine di genocidio, combinando la parola greca *genos* con il suffisso latino

⁸ D.L. Frieze, *Introduction. The "Insistent Prophet"*, in D.L. Frieze (Ed.), *Totally Unofficial. The Autobiography of Raphael Lemkin*, Yale University Press, 2013, xii; P. Balakian, *Lemkin, Cultural Destruction, and the Armenian Genocide*, in *Holocaust and Genocide Studies*, No. 1, 2013, 57-89; S.L. Jacobs, *The Complicated Cases of Soghomon Tehlirian and Sholem Schwartzbard and Their Influences on Raphaël Lemkin's Thinking About Genocide*, in *Genocide Studies and Prevention*, No. 1, 2019, 33-41.

⁹ M. Mazower, *No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations*, Princeton University Press 2013; O.A. Hathaway, S.J. Shapiro, *Gli internazionalisti. Come il progetto di bandire la guerra ha cambiato il mondo*, Neri Pozza 2008; G. Motta, *Less than Nations. Central-Eastern European Minorities after World War I*, Cambridge Scholars Publishing, 2013.

¹⁰ *Terrorisme. Rapport spécial présenté par M. Raphael Lemkin*, Imprenta de Galo Saez, 1933, 15-16; R. Lemkin, *Les actes constituant un danger general considereés comme delites des droits de gens*, Pedone 1933.

*cidium*¹¹. Approfondendo la sua proposta iniziale, nel 1944 Lemkin concepì il genocidio come un attacco finalizzato all'eliminazione di un popolo a livello politico, sociale, economico, biologico, fisico, religioso, culturale e morale.

Nations are essential elements of the world community. The world represents only so much culture and intellectual vigor as are created by its component national groups. Essentially, the idea of a nation signifies constructive cooperation and original contributions, based upon genuine traditions, genuine culture, and a well-developed national psychology. The destruction of a nation, therefore, results in the loss of its future contributions to the world¹².

Nella sua opera, Lemkin usò anche il termine etnocidio e specificò che la distruzione di un gruppo implica anche il suo annichilimento culturale e può quindi essere perseguita attraverso politiche di denazionalizzazione, proibendo la lingua, distruggendo monumenti, archivi e musei, o vietando istituzioni e altre forme di espressione. L'utilizzo della violenza fisica era in tal senso un'ultima risorsa cui lo Stato poteva sempre ricorrere in una seconda fase: «genocide is a new technique of occupation aimed at winning the peace even though the war itself is lost»¹³.

Successivamente, quando Lemkin cercò sostegno per la stesura della Convenzione sul genocidio incontrando giuristi e politici di paesi di tutto il mondo, i due aspetti — fisico e culturale — continuarono a essere messi bene in evidenza. La stipula di un trattato internazionale derivava non solo dalla volontà di proteggere i popoli dalla distruzione fisica, ma anche dalla necessità di salvaguardare la loro esistenza culturale, «the collective minds of nations»¹⁴.

La bozza della convenzione sul genocidio includeva inizialmente diverse fattispecie: genocidio fisico o biologico (sterilizzazione, segregazione sessuale, divieti di matrimonio) e culturale (trasferimento forzato di bambini o popolazione, esilio forzato, proibizione dell'uso della lingua, distruzione sistematica di libri o testi religiosi, di monumenti storici o religiosi, documenti e oggetti di valore storico, artistico o religioso)¹⁵. Durante i lavori all'interno delle commissioni dell'ONU preposte alla redazione dei nuovi trattati internazionali, tuttavia, emersero diverse difficoltà di natura politica¹⁶. Si trattava in sostanza di decidere se il genocidio dovesse intendersi come un omicidio di massa o se andasse invece considerato in

¹¹ R. Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, and Proposals for Redress*, Carnegie Endowment for International Peace, 1944. Fra le numerose opere su Lemkin, si segnalano D. Irvin-Erickson, *Raphael Lemkin and the Concept of Genocide*, University of Philadelphia Press, 2017; J. Cooper, *Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention*, Palgrave Macmillan, 2008; W. Korey, *An Epitaph for Raphael Lemkin*, Jacob Blaustein Institute, 2001.

¹² Lemkin, *Axis Rule*, cit., 91.

¹³ *Idem*, xi, xii, 39, 79, 81, 84-85.

¹⁴ D.L. Frieze (Ed.), *Totally Unofficial*, cit., 138.

¹⁵ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. First Draft of the Genocide Convention, Prepared by the UN Secretariat (May 1947). UN Doc. E/447.

¹⁶ Terms of reference of the Committee, Note by Secretary-General, 1 April 1948. UN Doc. E/AC.25/2.

senso più ampio come la «destruction par des moyens violents des caractères spécifiques d'un group humain»¹⁷.

Si occupò della questione un comitato *ad hoc*, che registrò una sempre più netta divisione fra un blocco di Stati composto dall'Unione sovietica ma anche da Pakistan e Libano, i quali ritenevano che la distruzione fisica e culturale di un gruppo fossero due facce della stessa medaglia, e i paesi occidentali, come Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, insieme a molti governi sudamericani, per i quali non esisteva un problema di minoranze. Mentre i primi ricordavano come il genocidio fisico e quello culturale avessero le stesse motivazioni, i secondi sostenevano che i possibili casi di genocidio culturale fossero già vietati dalla convenzione sui diritti umani o dalla legislazione nazionale¹⁸. Il voto finale registrò infine 25 voti a favore della soppressione al riferimento al genocidio culturale, 16 contrari, 4 astensioni e ben 13 assenze.

La Convenzione che fu approvata il 9 dicembre 1948 non contemplò quindi una specifica formulazione del reato di genocidio dal punto di vista culturale: nel testo finale ci si concentrava su altri esempi, uccisioni, danni fisici o mentali, condizioni di vita che portano alla distruzione fisica, prevenzione delle nascite, e solo la deportazione forzata di bambini fu mantenuta rispetto ai casi che la bozza originaria citava come genocidio culturale. La questione venne ritenuta più adatta a essere inserita nel contesto delle norme a tutela delle minoranze, che furono però completamente trasformate rispetto al quadro normativo costruito in epoca interbellica con la Società delle Nazioni e sostituite dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani e da un sistema in cui *unit of the law* era il singolo e non il gruppo. In sostanza, pur lasciando aperta la strada per una eventuale convenzione supplementare, si ritenne che la Dichiarazione sui diritti umani, che non faceva riferimento a minoranze o gruppi etnici, religiosi o nazionali, ne contemplasse comunque una forma di tutela¹⁹.

Si era così provveduto a sostituire il regime di protezione delle minoranze della Società delle Nazioni, limitato ad alcuni Stati e sospeso fra la dimensione individuale e collettiva dei diritti, con il dualismo delle Convenzioni del 1948: quella sui diritti umani e quella sul genocidio²⁰. Se la prima tutelava i diritti del singolo, la seconda interveniva solo nei casi più gravi di sterminio e distruzione

¹⁷ Nota del segretariato inoltrata da Egon Schwelb nel marzo 1948. ASDN, Draft Convention on the Crime of Genocide SOA 318/1/01.

¹⁸ Eighty third meeting, held at Palais de Chaillot, Paris, on Monday, 25 October 1948 (6th Committee, General Assembly, 3rd session). Sulle discussioni interne al comitato, W. Schabas, *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*, Cambridge University Press, 2000, 62-63; J. Morsink, *Cultural Genocide, the Universal Declaration, and Minority Rights*, in *Human Rights Quarterly*, No. 21, 1999, 1009-1060.

¹⁹ H. Lauterpacht, *An International Bill of the Rights of Man*, Columbia University Press, 1944, 219-223; G. Motta, *Dalla protezione delle minoranze ai diritti umani. Il dibattito giuridico internazionale fra le due guerre mondiali*, in *Ventesimo Secolo*, 50, 2020, 209-233.

²⁰ P. Sands, *La strada verso Est*, Guanda, 2017; J.S. Bachman, *Introduction: Bringing Cultural Genocide into the Mainstream*, in Bachman (Ed.), *Cultural Genocide. Law, Politics, and Global Manifestations*, Routledge, 2019.

fisica di un gruppo, lasciando così in una sorta di limbo tutte quelle pratiche di denazionalizzazione che erano state frequenti negli anni precedenti e che in qualche modo potevano rientrare nel concetto di genocidio culturale.

By leaving political and other groups beyond the purported protection the authors of the Convention also left a wide and dangerous loop-hole for any Government to escape the human duties under the Convention by putting genocide into practice under the cover of executive measures against political or other groups for reasons of security, public order or any other reason of state²¹.

3. *Evoluzione del dibattito*

La protezione del patrimonio culturale non era certo argomento del tutto nuovo in ambito politico. Basti pensare a Lincoln e al Lieber Code del 1863 o al dibattito seguito alla distruzione della cattedrale e della biblioteca di Strasburgo durante la guerra franco-prussiana del 1870-71. Nel 1874 venne siglata la Dichiarazione di Bruxelles, mai ratificata, mentre le prime misure effettive furono introdotte all'epoca delle convenzioni dell'Aja, nel 1899 e nel 1907.

Chiusa l'esperienza della Società delle Nazioni e della protezione internazionale delle minoranze, che doveva tutelare il loro sviluppo culturale e garantirne l'uguaglianza rispetto alle c.d. nazioni titolari, lo Statuto del Tribunale di Norimberga, ma anche l'operato della Corte suprema polacca del secondo dopoguerra inclusero fra i crimini di guerra la distruzione di monumenti ed edifici storici e religiosi, occupandosi quindi anche dell'aspetto culturale che era strettamente legato ai propositi genocidari dell'amministrazione nazista. Il tribunale polacco applicò la nozione di genocidio ancor prima di quello di Norimberga, per esempio nel giudizio su Artur Greiser, inserendo la categoria di "sterminio culturale" (*ludobójstwo kulturowe*) per indicare la politica nazista che aveva portato all'eliminazione dell'influenza polacca in alcune regioni di popolazione mista²².

La Convenzione del 1948, come detto, non riconobbe invece una specifica fattispecie di genocidio culturale. Si ricominciò a considerare i diritti delle minoranze solo molti anni più tardi, con l'approvazione della Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1963 e con l'art. 27 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del 1966, posto a tutela di cultura e religione dei gruppi minoritari. Si cercò così di tornare a una forma collettiva di salvaguardia, in modo da integrare la concezione individualistica che era alla base del regime dei diritti umani e rispondere alle nuove sfide di un contesto storico in cui il tema si ripresentò sotto diversi aspetti.

Da una parte, la retorica dei diritti umani ebbe un ruolo importante nel processo di decolonizzazione, quando fu ampiamente utilizzata dai movimenti

²¹ P. Drost, *The Crime of State*, Vol. II, A. W. Sythoff, 1959, 123.

²² A.V. Prusin, *Poland's Nuremberg: The Seven Court Cases of the Supreme National Tribunal, 1946–1948*, in *Holocaust and Genocide Studies*, No. 1, 2010, 6-9; L. Perra, *Il genocidio culturale*, Il Sileno, 2022, 84-85.

anticolonialisti²³. Dall'altra, nel clima della Guerra Fredda, le implicazioni del conflitto in Vietnam, il fenomeno della dissidenza interno al blocco sovietico e l'idea di costruire un socialismo dal volto umano hanno sicuramente contribuito a rivitalizzare un progetto che dopo il 1948 sembrava agonizzante. La tutela delle minoranze e della diversità culturale tornò così all'ordine del giorno con la stipula dell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki, nel 1975, in una fase in cui, anche superando la centralità delle Nazioni Unite come custode delle norme, un insieme di questioni locali acquisì una nuova dimensione globale²⁴.

L'attenzione si andava focalizzando anche sulle popolazioni indigene e il concetto di genocidio culturale si fece strada in riferimento all'idea di etnocidio e alla realtà dell'America Latina. Una decina di anni dopo la prima convenzione internazionale sui popoli indigeni da parte dell'ILO (International Labour Organization, Convention Concerning Indigenous and Tribal Populations del 1957), nell'agosto del 1968 si tenne a Stoccarda il congresso degli americanisti, in cui venne organizzato un gruppo di lavoro su *Política de asuntos indigenas: etnocidios y genocidios*²⁵. Si creò uno speciale comitato presieduto dall'antropologo francese Robert Jaulin e in questo contesto di forte critica alla visione neo-imperialista che riteneva inevitabile se non auspicabile un processo di assimilazione dei gruppi indigeni alla cultura nazionale del rispettivo paese, si affermò invece il diritto a preservare e sviluppare la propria identità etnica²⁶. Se il genocidio uccideva le persone, l'etnocidio ne assassinava invece lo spirito e l'identità: «En somme, le génocide assassine les peuples dans leur corps, l'ethnocide les tue dans leur esprit»²⁷.

In quegli anni gli studi conobbero un'intensa fase di sviluppo che portò a mettere in discussione i principi della Convenzione del 1948, come fece Vahakn Dadrian, il quale citando esempi come la persecuzione dei *moriscos* nella Spagna dell'epoca moderna o degli armeni nel 1895-96, sostenne che nel caso di un genocidio culturale la violenza può anche diventare superflua grazie al suo potere intimidatorio, alla complicità o alla passività delle stesse vittime, magari indotta tramite terrore e costrizione, tramutandosi così in assimilazione forzata²⁸.

²³ J. R. Burke, *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*, University of Pennsylvania Press, 2010, 92-111; J. Chapman, *Remaking the World: Decolonization and the Cold War*, University Press of Kentucky, 2023; J. Eckel, *Human Rights and Decolonization: New Perspectives and Open Questions*, in *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development*, No. 1, 2010, 111-135.

²⁴ S. Moyn, *The Last Utopia. Human Rights in History*, Harvard University Press, 2010, 121, 129. M. Ignatieff, *Human Rights as Politics and Idolatry*, Princeton University Press, 2001, 7; *The Helsinki Accords, The Negotiations and Their Impact: Seminar Transcript*, in M.D. Kandiah, G. Staerck (Eds.), *The Helsinki Negotiations: The Accords and Their Impact*, Institute of Contemporary British History, 2006, 50; B. Nathans, *Soviet Rights-Talk in the Post-Stalin Era*, in S.L. Hoffmann (Ed.), *Human Rights in the Twentieth Century*, Cambridge University Press, 2011, 166-90.

²⁵ *Calendar of Meetings*, in *Latin American Research Review*, No. 4, 1968, 83-112.

²⁶ Robert Jaulin, *Pace Bianca. Introduzione all'Etnocidio*, Laterza, 1972.

²⁷ P. Clastres, *De l'ethnocide*, in *L'Homme*, No. 3-4, 1974, 101-110, qui 102.

²⁸ V.N. Dadrian, *A Typology of Genocide*, cit., 209.

Nel 1978 venne presentato il rapporto di Nicodème Ruhashyankiko su prevenzione e repressione del genocidio, studio che era stato commissionato nel 1971 dalla commissione su discriminazione e protezione delle minoranze. Tale documento riprendeva il dibattito del dopoguerra, chiedendosi in particolare se l'etnocidio potesse essere considerato un equivalente del genocidio: «ethnocide is an alternative to genocide, the latter being committed when the destruction of an indigenous civilization cannot be carried out peacefully or when geographical distance or lack of social organization have made it possible for massacres to take place in secret»²⁹.

Ruhashyankiko non riuscì tuttavia a esprimersi in merito alla possibilità di redigere una specifica convenzione addizionale o procedere con una revisione della convenzione del 1948. Il problema del genocidio culturale non poteva certo essere ignorato, ma la decisione di dotarsi di effettivi strumenti internazionali dipendeva solo dalla volontà degli Stati³⁰.

Un analogo studio venne commissionato anche nel campo della discriminazione delle popolazioni indigene a José Martínez Cobo, il cui operato venne discusso e anche criticato aspramente durante gli incontri degli esperti di sviluppo ed etnocidio in America Latina, tenutisi a San José nel dicembre del 1981. La Dichiarazione Finale di tale gruppo di lavoro considerava etnocidio e genocidio come due concetti assolutamente speculari che implicavano la negazione del diritto di utilizzare, sviluppare e trasmettere la propria cultura: «ethnocide, that is, cultural genocide, is a violation of international law equivalent to genocide»³¹.

Il successivo report redatto in tema di protezione delle minoranze da Benjamin Whitaker, pubblicato nel 1985, prese semplicemente atto dell'esistenza di numerosi esperti, all'interno dei diversi gruppi di lavoro delle commissioni ONU, favorevoli al riconoscimento internazionale di etnocidio e genocidio culturale³². Né si allontanò da tale impostazione il gruppo di lavoro su pace e sicurezza dell'umanità, che pur analizzò categorie come quella degli *inhuman acts* e dell'apartheid e sviluppò alcuni punti, come la distinzione dei termini razziale ed etnico, che potevano far pensare a una doppia dimensione fisica/culturale del crimine di genocidio³³.

²⁹ *Study of the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, by Nicodème Ruhashyankiko, Special Rapporteur Commission on Human Rights. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Thirty-first session. E/CN.4/Sub.2/416 4 July 1978, 128.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Meeting of Experts on Ethno-Development and Ethnocide in Latin America, San José 7-11 December; Unesco and the Struggle against ethnocide: Declaration of San José (11 December 1981). Final Report, 32-33. UN Division of Human Rights and Peace SS 82/WS.32

³² Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Review of Further Developments in Fields with which the Sub-Commission has been concerned E/CN.4/sub.2/1985/6 2 July 1985, 17-18.

³³ Fourth Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind by Mr. Doudou Thiam, Special Rapporteur, May 5- July 25, 1986, A/CN.4/398, pp. 15-16.

In seguito a nuova convenzione ILO (Indigenous and Tribal Peoples Convention, del 1989), la discussione su questi temi proseguì all'interno del comitato che nel 1993 produsse una Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. L'art. 7 della bozza conteneva un esplicito riferimento a etnocidio e genocidio culturale – «indigenous people have the collective and individual right not to be subjected to ethnocide and cultural genocide» –, che nella versione approvata nel 2007 verrà invece sostituito, suscitando le critiche del Permanent Forum on Indigenous Issues³⁴. L'eliminazione di etnocidio e genocidio culturale nel passaggio dalla bozza al testo finale della Dichiarazione rappresentò chiaramente una riaffermazione dell'inviolabilità della sovranità nazionale e del punto di vista governativo, quello cioè di un'interpretazione restrittiva della fattispecie di genocidio. Nonostante ciò, il richiamo all'idea di etnocidio avrebbe comunque prodotto alcuni risultati importanti, almeno a livello etico, in quanto grazie al suo valore semantico tale concetto ha contribuito a invertire la visione “assimilatrice” dei rapporti tra autorità e popolazioni indigene e ad ampliare e “decolonizzare” i *genocide studies*³⁵. Secondo la ricostruzione di Bartholomé Clavero, l'intervento dell'antropologia avrebbe in qualche modo posto un freno alla “neutralizzazione” dell'iniziale concezione di Lemkin, il quale aveva parlato anche di espropri, deportazioni o altre misure restrittive a livello religioso o economico³⁶. Anche se tutt'oggi il termine genocidio rimane sostanzialmente un sinonimo di omicidio di massa, il dibattito sull'etnocidio così come l'allargamento della dimensione concettuale del genocidio stesso aprirono dunque la strada a una sua possibile revisione. Il supporto da parte dei giuristi si è andato infatti ampliando e arricchendo di nuovi spunti, entrando infine in una nuova fase, quella in cui tali categorie sono state per la prima volta rilette in chiave legale nelle aule dei tribunali internazionali.

4. *Giurisprudenza internazionale*

Dopo i processi di Norimberga, una prima applicazione giudiziaria del crimine di genocidio può essere rinvenuta in una condanna comminata nel 1979 dalla Corte suprema militare nella Guinea Equatoriale. Tuttavia, fu solo negli anni Novanta che cominciò una nuova fase per il processo di evoluzione del diritto internazionale e la criminalizzazione dei delitti di Stato³⁷. Da una parte furono istituiti tribunali

³⁴ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007). UN Doc A/RES/61/295; W. Schabas, *Genocide in International Law*, cit., 201–202.

³⁵ J. Benvenuto, *What Does Genocide Produce? The Semantic Field of Genocide, Cultural Genocide, and Ethnocide in Indigenous Rights Discourse*, in *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, No. 2, 2015, 26–40, qui 33–34; P.I. Bacca, *Indigenizing International Law and Decolonizing the Anthropocene: Genocide by Ecological Means and Indigenous Nationhood in Contemporary Colombia*, in *Maguaré, Revista del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia*, No. 2, 2019, 136–169.

³⁶ B. Clavero, *Genocide or Ethnocide*, 31.

³⁷ J. Hobson, *Prosecuting Lemkin's Concept of Genocide: Successes and Controversies*, in *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, No. 1, 2019, 19–32; L. Barria, S. Roper, *How*

internazionali *ad hoc* come l'International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) nel 1993 e l'International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) nel 1994, dall'altra, a distanza di cinquant'anni si è arrivati infine alla creazione della Corte Penale Internazionale (CPI), ponendo così rimedio al fatto che la Convenzione del 1948 non fosse mai stata seguita dalla creazione di un tribunale penale internazionale che ne potesse applicare le misure.

Lo Statuto di Roma del 1998 riprese la formulazione del crimine di genocidio del 1948 (art. 6) e incluse nella sfera di competenza della CPI (art. 5) anche l'aggressione, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, fra cui inseriva la persecuzione di un gruppo per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi e di genere, il crimine di apartheid e altri atti inumani (art. 7, g).

Con la guerra dell'ex Jugoslavia si iniziò a sviluppare il concetto di *state-organized crime*, ideato da William Chambliss nel 1988 e strettamente legato alle idee che negli anni interbellici avevano ispirato Lemkin e il romeno Vespasian Pella, il quale si era interessato alla responsabilità collettiva degli Stati³⁸. Entrò in uso il termine di "pulizia etnica", che era già stato utilizzato nel contesto sovietico in occasione della crisi del Nagorno-Karabakh e diventò comune tanto nel lessico giornalistico quanto in quello giuridico³⁹. Nella Risoluzione del 18 dicembre 1992, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite definì chiaramente la pulizia etnica come una forma di genocidio⁴⁰.

Al di là dei numerosi eccidi, la violenza che colpì i Balcani si accanì contro i simboli di determinate culture in una generale opera di riscrittura della storia con finalità di affermazione nazionale, e quindi con una conseguente opera di denazionalizzazione e distruzione dei beni culturali. Basti pensare all'assedio della città di Dubrovnik, bene protetto dall'Unesco fin dal 1979, o alla distruzione del ponte di Mostar (la città del ponte, *most*) e della Biblioteca di Sarajevo, che nell'agosto 1992 comportò l'incendio di circa due milioni di volumi. Questi e altri casi meno noti all'opinione pubblica furono chiaramente dettati dallo specifico intento di cancellare le tracce di un gruppo etnico, della sua storia e quindi della sua identità. L'archivista di Harvard András J. Riedlmayer, che fu poi chiamato a testimoniare in diversi processi per la sua grande esperienza nell'area, citava per esempio Stolac, città del sud della Bosnia-Erzegovina candidata a diventare sito UNESCO poco prima della guerra. In quel caso furono i nazionalisti croati ad

Effective are International Criminal Tribunals? An Analysis of the ICTY and the ICTR, in *International Journal of Human Rights*, No. 3, 2005, 349-368.

³⁸ W.J. Chambliss, *State-Organized Crime*, in *Criminology*, No. 2, 1989, 183-208; W.J. Chambliss, *Exploring Criminology*, Macmillan, 1988; D.I. Rothe, D.O. Friedrichs, *The State of the Criminology of Crimes of the State*, in *Social Justice*, No. 1, 2006, 147-161.

³⁹ M. Banks, M. Wolfe Murray, *Ethnicity and Reports of the 1992-95 Bosnian Conflict*, in T. Allen, J. Seaton (Eds.), *The Media of Conflict: War Reporting and Representations of Ethnic Violence*, Zed Books, 1999.

⁴⁰ *The situation in Bosnia and Herzegovina*, U.N. Doc. A/47/49 (1992).

accanirsi contro i libri di comunità islamica, moschee e archivi anche privati, così come fecero in Kosovo le milizie serbe nella successiva fase della guerra⁴¹.

Un processo importante fu quello per il danneggiamento di Dubrovnik, che vide imputato il generale Pavle Strugar. L'ICTY, il 31 gennaio 2005, sentenziò che l'attacco alla città vecchia non era in alcun modo giustificato da finalità militari ed era pertanto sanzionabile come violazione del diritto di guerra. In questo caso la Corte operò un ragionamento piuttosto complesso, facendo riferimento alle c.d. *Tadić conditions*, elaborate per l'appunto nel corso del giudizio contro Dusko Tadić per prevenire ogni deviazione dagli standard del diritto internazionale umanitario⁴². Nel caso Krstić o in quelli Krasjinik e Blagojević, la corte si esprime invece in maniera più diretta in merito a un allargamento della definizione legale e a una possibile valenza del genocidio culturale *per se*, che non venne riconosciuta in base al principio *nullum crimen sine lege*: la Convenzione del 1948 limitava espressamente il crimine di genocidio alla sola distruzione fisica o biologica⁴³.

Si discostò invece da questa linea interpretativa la Corte Europea dei Diritti Umani, la quale nel 2007 fu chiamata in causa in riferimento a una decisione dell'Alta Corte di Düsseldorf, che aveva condannato il leader di una milizia serba, Nikola Jorgić, arrestato nel 1995 al suo ritorno in Germania, dove risiedeva fin dal 1969. Anche se l'imputato si opponeva a essere sottoposto ai tribunali tedeschi per atti commessi all'estero, era stato ugualmente condannato in quanto il reato di genocidio implicava una giurisdizione universale. La corte tedesca sosteneva che per la normativa nazionale la pulizia etnica equivaleva di fatto al genocidio e dava un'interpretazione più ampia della Convenzione del 1948, includendovi la distruzione di un gruppo non solo a livello fisico o biologico, ma in quanto unità sociale, nella sua identità e nel senso di appartenenza⁴⁴. L'appello alla Corte Europea dei Diritti umani si basava fra l'altro sul fatto che la sentenza tedesca avesse applicato una nozione troppo estesa di genocidio e di "intento di distruggere". La Corte Europea si dovette quindi districare fra trattati internazionali e leggi nazionali e in diversi passaggi ritenne che la decisione del tribunale tedesco non fosse né arbitraria né irragionevole⁴⁵. Per giustificare tale posizione, i giudici richiamarono la Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU e i contributi di numerosi accademici, specificando come in materia di diritto sia del tutto normale

⁴¹ A. J. Riedlmayer, *Crimes of War, Crimes of Peace: Destruction of Libraries during and after the Balkan Wars of the 1990s*, in *Library Trends*, No. 1, 2007, 114-117.

⁴² *Prosecutor v. Tadić* (IT-94-1-A), judgment of 15 July 1999; *Prosecutor v. Pavle Strugar* (IT-01-42-T), Judgment, 31 January 2005.

⁴³ *Prosecutor v. Krstić*, (IT-98-33-T), judgment of 2 August 2001, par. 580. *Prosecutor v. Blagojević* (IT-02-60-T), Judgment, 17 January 2005, par. 659; *Prosecutor v. Krajisnik* (IT-00-39-T), Judgment, 27 September 2006.

⁴⁴ T. Johansson, *Cultural Genocide in International Law. An Assessment*, Örebro University, 2019, 24-25.

⁴⁵ *Case of Jorgić v. Germany* (European Court of Human Rights, Application no. 74613/01), Judgment, 12 July 2007, par. 27, 70.

che la giurisprudenza dia il proprio contributo di adattamento, interpretando le norme secondo le condizioni del caso⁴⁶.

In questa prospettiva, le violenze dei Balcani e l'introduzione del concetto di pulizia etnica hanno senz'altro contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica e a ravvivare il dibattito accademico. È stato per esempio sottolineato come nel contesto di preparazione e attuazione di un genocidio sia molto importante il "terrore", che si basa non solo su mezzi coercitivi ma anche sul c.d. *psychological warfare*, un contesto culturale-psicologico che si crea attraverso media, istruzione e campagne pubbliche⁴⁷. Nel campo dei diritti delle popolazioni indigene, la Corte Panamericana dei Diritti Umani e l'International Law Commission hanno per esempio ribadito come anche il semplice allontanamento fisico da un determinato territorio, a cui si era più volte assistito nella storia europea, potesse comportare la negazione di un elemento essenziale dell'identità culturale di un popolo e quindi della sua stessa esistenza⁴⁸.

In maniera ancora più esplicita è intervenuta l'Australian Human Rights and Equal Opportunities Commission parlando delle *stolen generations* e della rimozione dei bambini aborigeni come pratica genocidaria, in quanto diretta a disintegrare istituzioni politiche e sociali, cultura, sentimenti nazionali, religiosi e la stessa esistenza economica delle popolazioni indigene: «Removal of children with this objective in mind is genocidal because it aims to destroy the 'cultural unit' which the Convention is concerned to preserve»⁴⁹. Sulla stessa lunghezza d'onda si è espressa la Truth and Reconciliation Commission of Canada, sostenendo la necessità di definire nello specifico il concetto di genocidio culturale, che non è ancora riconosciuto a livello di diritto internazionale⁵⁰.

⁴⁶ H.H. Jescheck, *Die internationale Genocidium-Konvention vom 9. Dezember 1948 und die Lehre vom Völkerstrafrecht*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 66, 1954, 213; M. Lippman, *Genocide: The Crime of the Century. The Jurisprudence of Death at the Dawn of the New Millennium*, in *Houston Journal of International Law*, No. 23, 2001, 526; J. Hübner, *Das Verbrechen des Völkermordes im internationalen und nationalen Recht*, Peter Lang, 2004, 208-17; G. Werle, *Differentiating in Völkerstrafrecht*, Mohr Siebeck, 2003, 205, 218 ss.

⁴⁷ D. Feierstein, *Debates on the Criminology of Genocide: Genocide as a Technology for Destroying Identities*, in *State Crime Journal*, No. 2, 2015, 115-127; D. Feierstein, *Genocide as Social Practice. Reorganizing Society under the Nazis and Argentina's Military Juntas*, Rutgers University Press, 2014; A. Alvarez, *Genocidal crimes*, Routledge, 2010.

⁴⁸ Inter-American Court of Human Rights *Río Negro Massacres v. Guatemala*, Judgment (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs), Series C, Case No. 250, 4 September 2012, par. 177; *Report of the International Law Commission of its 70th Session* (30 April – 1 June and 2 July – 10 August 2018) UN Doc A/73/10.

⁴⁹ *Bringing Them Home: National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families*, Human Rights and Equal Opportunity Commission, Commonwealth of Australia, 1997, 237; M. Grewcock, *Settler-Colonial Violence, Primitive Accumulation and Australia's Genocide*, in *State Crime Journal*, No. 2, 2018, 222-250.

⁵⁰ *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015; W. Churchill, *Kill the Indian, Save the Man: The Genocidal Impact of American Indian Residential Schools*, City Lights, 2004; D.B. MacDonald, G. Hudson, *The Genocide Question and Indian Residential Schools in Canada*, in *Canadian Journal of Political Science*, No. 2, 2012, 427-449.

Nel primo caso in cui la Corte di Giustizia Internazionale dovette giudicare uno Stato per il crimine di genocidio, quello intentato dalla Bosnia-Erzegovina contro la Serbia, fu infatti confermata l'assoluta essenzialità dell'elemento fisico-biologico. Venne sì richiamata più volte la già citata documentazione raccolta da Riedlmayer, ma non fu ritenuta rilevante per giudicare la Serbia colpevole di genocidio.

However, in the Court's view, the destruction of historical, cultural and religious heritage cannot be considered to constitute the deliberate infliction of conditions of life calculated to bring about the physical destruction of the group. Although such destruction may be highly significant inasmuch as it is directed to the elimination of all traces of the cultural or religious presence of a group, and contrary to other legal norms, it does not fall within the categories of acts of genocide set out in Article II of the Convention⁵¹.

I richiami al genocidio culturale sono scarsi o del tutto marginali anche nella documentazione più recente della Corte relativa ai casi di Myanmar (*The Gambia v. Myanmar*), Azerbaijan (*Armenia v. Azerbaijan*) e Ucraina (*Ukraine v. Russian Federation*). Se nel caso del Myanmar si usa un nuovo termine, quello di *clearance operations* (operazioni di pulizia), nella controversia russo-ucraina la corte si trova quasi a dover mediare fra due Stati che si accusano reciprocamente di genocidio basandosi sugli stessi presupposti giuridici⁵². Ancor più significativo è il caso dell'Armenia che, in merito alla distruzione del patrimonio storico artistico armeno, comunemente descritta tanto dalla stampa quanto dalla comunità accademica come genocidio culturale, fa riferimento alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale⁵³.

Il ricorso armeno è senza dubbio quello che si concentra con più attenzione, quasi esclusivamente, sulla pratica della distruzione del patrimonio storico, culturale e religioso di un popolo, o sulla sua denazionalizzazione, denunciando la politica azera di trasformare siti e beni legati alla storia armena in espressioni di una cultura "caucasica albana". È pertanto particolarmente rilevante il fatto che tale ricorso sia fondato su un trattato relativo alla discriminazione etnica, razziale o

⁵¹ *Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 26 February 2007, par. 344, <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf>.

⁵² *Application instituting Proceedings and Request for Provisional Measures* (*The Gambia v. Myanmar*), 11 November 2019; *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (*Ukraine v. Russian Federation*) Summary of the Judgment, 2 February 2024.

⁵³ D. Berning Sawa, *Monumental Loss: Azerbaijan and 'the Worst Cultural Genocide of the 21st Century'*, in *The Guardian*, 1 March 2019; A. Arslan, A. Ferrari (a cura di), *Un genocidio culturale dei nostri giorni. Nakhichevan: la distruzione della cultura e della storia armena*, Guerini, 2023.

religiosa, evidenziando così la grande distanza esistente fra parametri legali e discorso pubblico⁵⁴.

Nel caso della Corte Penale Internazionale (CPI), invece, il riferimento più significativo è quello del giudizio sugli attacchi ad alcuni siti religiosi e culturali di Timbuktu. Anche qui l'esistenza di un conflitto armato rimase quasi sullo sfondo e il tribunale si concentrò sulla distruzione del patrimonio storico. I fatti risalivano ai mesi di giugno e luglio del 2012, quando Timbuktu era occupata dalle milizie islamiche nel contesto di un conflitto armato interno al paese⁵⁵. L'accusato, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, guidava in quei mesi la polizia islamica, *Hesbah*, e venne incaricato di monitorare e prendere misure sulla conformità religiosa di determinati siti (mausolei e moschee, molti dei quali patrimonio Unesco), che la popolazione locale riteneva molto importanti come luogo di preghiera e pellegrinaggio. Nonostante avesse anche espresso alcune perplessità, al-Mahdi si trovò personalmente coinvolto nell'organizzazione e nella supervisione dell'attacco, partecipando anche all'abbattimento di alcuni siti⁵⁶. La CPI, pur soffermandosi sulla gravità dei fatti, si esprime comunque in riferimento a un crimine di guerra contro un bene civile senza rilievo militare e ritenne che l'elemento della discriminazione religiosa, pur fondamentale per comprendere le motivazioni dell'imputato, non potesse essere valutato come aggravante di quello che era un reato contro una proprietà⁵⁷. Nel successivo ordine di riparazione, tuttavia, dedicò maggiore attenzione alla dimensione collettiva del danno arrecato, sottolineando ampiamente il valore del patrimonio culturale per l'esistenza e l'identità di un gruppo. Per alcuni, tale apertura rappresenta una chiara presa di coscienza degli attuali limiti del diritto internazionale e della necessità di confrontarsi con l'idea di genocidio culturale⁵⁸.

5. Conclusioni. Un ritorno alle origini?

Episodi come la distruzione dei Buddha monumentali di Bamiyan da parte dei Talebani nel 2001 e di numerosi siti in Iraq e Siria, per esempio Palmyra nel 2015, hanno senz'altro rafforzato la consapevolezza della necessità di prevenire la distruzione del patrimonio culturale, anche in considerazione dell'impatto che tali eventi possono produrre a livello globale attraverso i nuovi mezzi di

⁵⁴ *Application instituting Proceedings containing a Request for Provisional Measures* (Armenia v. Azerbaijan), 16 September 2021; R. Hehnam, *The Normative Context of Sentencing for Genocide*, in P. Behrens, R. Hehnam (Eds.), *The Criminal Law of Genocide: International, Comparative and Contextual Aspects*, Routledge, 2016, 245-258.

⁵⁵ *The Prosecutor v. Ahmad al-Faqi al-Mahdi*, (ICC-01/12-01/15), Judgement and Sentence, 27 September 2016.

⁵⁶ *Idem*, par. 40.

⁵⁷ *Idem*, par. 77, 79, 81.

⁵⁸ *Prosecutor v. Ahmad al-Faqi al-Mahdi* (ICC-01/12-01/15-236), Reparations Order, 17 August 2017. «The Court's efforts are symptomatic of a growing awareness of the limits of international law in regard to cultural genocide». L. Bilsky, R. Klagsbrun, *The Return of Cultural Genocide?*, in *The European Journal of International Law*, No. 2, 2018, 373-396, qui 395-396.

comunicazione⁵⁹. È così ripartito il dibattito che si era sviluppato negli anni di guerra nell'ex-Jugoslavia, quando l'abbattimento di siti storico-culturali era stato seguito dalla loro sostituzione con discariche, parcheggi o fermate di autobus. A Srebrenica, per esempio, durante gli scavi per un parcheggio nel 2020 furono ritrovati i resti delle moschee distrutte, in quella che è stata descritta come una fossa comune per edifici⁶⁰. Si è assistito poi all'abbattimento di monumenti commemorativi del genocidio armeno a Shushi o a Dei-er-Zor', cioè a quello che può essere visto come un crimine al quadrato, poiché ha cancellato con intento genocidario una testimonianza a sua volta eretta a memoria di quello che è stato considerato il primo genocidio del XX secolo.

Separare il genocidio fisico da quello culturale fu un'operazione compiuta nell'immediato dopoguerra, non senza suscitare le critiche di Lemkin, che vi intravedeva giustamente un disegno di depotenziare il proprio progetto⁶¹. Solo dopo alcuni decenni, il dibattito accademico e politico ha ripreso in mano la questione, sviluppando una serie di spunti che hanno sicuramente conferito allo studio del genocidio una dimensione concettuale più ampia. Al *dolus specialis* come inteso da Lemkin si sono aggiunte numerose altre tipologie di motivazioni (istituzionale, utilitaristica, monopolistica, ideologica...)⁶². Sono state proposte e sviluppate nuove terminologie e categorie affini come etnocidio o pulizia etnica, arricchendo di significati e dinamiche un concetto che il suo ideatore aveva descritto in senso sia fisico che culturale.

Se molti hanno considerato l'idea di Lemkin come troppo "olocausto-centrica", uno studio più attento della sua opera ha rivelato invece come il polacco avesse buone conoscenze storiche e una visione quasi "antropologica" della cultura non solo come parte integrante dell'identità di un gruppo, ma anche come preconditione di vita biologica: «If the culture of a group is violently undermined, the group itself disintegrates and its members must either become absorbed in other cultures which is a wasteful and painful process or succumb to personal disorganization and, perhaps, physical destruction»⁶³.

Vedendo il genocidio come un fenomeno sociale in cui interviene una complessa molteplicità di fattori, l'aspetto culturale è particolarmente importante proprio perché è quello che indica la selezione di un gruppo da estinguere, disintegrare nel corpo e nello spirito. Secondo questa prospettiva non si può ridurre il termine

⁵⁹ A.F. Vrodljak, *The Criminalisation of the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, in T. Bergin, E. Orlando (Eds.), *Forging a Socio-Legal Approach to Environmental Harms*, Routledge 2017.

⁶⁰ A. J. Riedlmayer, *The Destruction of Srebrenica's Cultural and Religious Heritage*, in S. Turčalo, H. Karčić (Eds.), *Bosnian Genocide, Denial and Triumphalism: Origins, Impact and Prevention*, University of Sarajevo, Srebrenica Memorial Center, Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, 2021, 126-151, qui 133.

⁶¹ D. Irvin-Erickson, *Raphael Lemkin*, cit., 176, 182-189.

⁶² S. Totten, P. Bartrop, *The Genocide Studies Reader*, Routledge, 2009.

⁶³ A. Dirk Moses, *The Problems of Genocide: Permanent Security and the Language of Transgression*, Cambridge University Press, 2021, 25; J. Zimmerer, D. Schaller (Eds.), *The Origins of Genocide: Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence*, Routledge, 2009.

genocidio a sinonimo di *mass murder* perché questo non fa riferimento allo specifico movente né al valore più profondo della perdita di vite umane. Il patrimonio culturale non è solo un elemento materiale ma, come sostiene Larry May, il quale ha considerato la “morte sociale” tipica dei sopravvissuti e dei testimoni, esso è integrato nel concetto di umanità e diritti umani⁶⁴. Considerare la distruzione culturale come un crimine contro la proprietà e non contro la persona non rende certo giustizia all’impatto traumatico di tale atrocità.

L’affermazione di concetti come etnocidio e pulizia etnica, d’altra parte, ha messo in evidenza la necessità di ripensare il genocidio nella sua dimensione concettuale, ampliandola alle specificità della condizione delle popolazioni indigene o alla distruzione territoriale di un gruppo. Pur presentando differenze sensibili con quello di genocidio, i concetti di etnocidio e pulizia etnica hanno senza dubbio portato a una sua rilettura, testimoniando un cambiamento sostanziale nell’approccio verso la diversità etnoculturale:

the charge of ethnocide offers an important contribution to dismantling the universalistic façade of modernity and development, while the charge of ethnic cleansing entails a denunciation of violent nation-building practices that for much of the modern era had belonged to the standard repertoire of states. Even if neither concept has been codified into positive international law, their dissemination is indicative of a substantive change in attitudes toward ethnic diversity⁶⁵.

Mancando un analogo sviluppo in senso normativo, ci si è spesso interrogati su quali siano le strade per garantire efficacemente la salvaguardia del patrimonio culturale e superare la logica dell’intervento armato o della missione di pace, fra i cui compiti rientra la difesa dei beni culturali⁶⁶. Se molti giuristi manifestano una visione conservatrice e ritengono fuorviante criticare l’omissione del genocidio culturale dalla Convenzione del 1948, in quanto gli atti di tale fattispecie sono comunque punibili, negli ultimi anni, come si è visto, si è andata affermando anche una scuola di pensiero decisamente revisionista.

Il pensiero di Raphael Lemkin è stato invocato da quanti sostengono la necessità di un allargamento e un ritorno alle origini, anche senza intervenire sulla Convenzione del 1948, prevenendo così le grandi difficoltà di ordine politico, ma agendo invece attraverso una revisione del testo della Dichiarazione Universale e una rilettura collettiva di quelli che oggi definiamo diritti umani⁶⁷. Tornando ai

⁶⁴ L. May, *Genocide: A Normative Account*, Cambridge University Press, 2010, 78-83; P. Gerstenblith, *Protecting Cultural Heritage: The Ties between People and Places*, in J. Cuno, T.G. Weiss (Eds.), *Cultural Heritage and Mass Atrocities*, Getty Publications, 2022, 365-366.

⁶⁵ J. Heiskanen, *In the Shadow of Genocide: Ethnocide, Ethnic Cleansing, and International Order*, in *Global Studies Quarterly*, No. 1, 2021, 1-10, qui 9.

⁶⁶ E.C. Luck, *Cultural Genocide and the Protection of Cultural Heritage*, J. Paul Getty Trust, 2018, 7.

⁶⁷ B. Clavero, *Genocide or Ethnocide*, cit.; J. Morsink, *Cultural Genocide*, cit.; A. Cassese, *Taking Stock of the Genocide Convention and Looking Ahead*, in P. Gaeta (Ed.), *The UN Genocide Convention: A Commentary*, Oxford University Press, 2009, 541-543.

giorni in cui sono state approvate le rispettive convenzioni si può osservare come il problema della tutela delle minoranze e della loro cultura fosse caduto in una sorta di buco nero: da una parte era rimasto ai margini nella commissione impegnata nella definizione dei diritti umani, dove prevalse la posizione di alcuni paesi per i quali non esisteva il problema delle minoranze; dall'altra, anche con la fondamentale astensione e l'assenza di molti delegati, fu tralasciato dal comitato che si occupava di genocidio, proprio con la giustificazione che si trattava di un problema di diritti umani. L'approccio che prevalse in tali sedi istituzionali era dettato dall'insoddisfazione generale per il fallimento del regime di protezione delle minoranze della Società delle Nazioni, dalla già evidente esistenza di due blocchi (più o meno coincidenti, per ragioni diverse, con quelli poi cristallizzatisi nel corso della Guerra Fredda), dall'influenza dei c.d. *settler states*, nonché dall'idea prevalente che la finalità della tutela di minoranze e popolazioni indigene fosse quella di portare a termine una loro pacifica assimilazione.

A distanza di tempo, rivalutata l'esperienza della Società delle Nazioni, caduto il sistema sovietico e finita l'epoca del colonialismo, il problema è tornato quindi a proporsi in un contesto dinamico in cui si è messo in moto un processo dialettico di *human rights globalization*, teso a trasformare il significato e i meccanismi delle norme, fra innovazione e sperimentazione⁶⁸. Il richiamo al genocidio culturale si è così rafforzato come risposta al persistere delle pratiche assimilatrici di *nation-building*, già tragicamente sperimentate all'epoca di Lemkin e ancora oggi tutt'altro che rare.

Il genocidio culturale è un fenomeno storicamente osservabile, è presente nel discorso pubblico ed è stato ampiamente discusso a livello teorico, ma non ha ancora trovato una sua emancipazione legale. È una persistente questione giuridica di portata internazionale, che interessa fra l'altro diversi rami di diritto, pubblico, penale e umanitario, i diritti umani, *cultural heritage law* e si potrebbe aggiungere infine il diritto dell'ambiente. I casi di distruzione del patrimonio culturale sono stati analizzati dalla Corte internazionale di giustizia, da vari tribunali penali internazionali, da corti di diritto nazionali e da organi di controllo dei trattati internazionali sui diritti umani, ognuno con un mandato distinto, sulla base di normative diverse, muovendosi fra categorie giuridiche come genocidio, crimini di guerra o discriminazione razziale, che non affrontano il tema direttamente nella sua specificità⁶⁹. Un ritorno al genocidio culturale così come concettualizzato da Lemkin, pertanto, risponde sia a una forte presa di coscienza per il rispetto del patrimonio storico-culturale sia all'esigenza di una maggiore organicità a livello

⁶⁸ J. Smith, M. Goodhart, *Human rights globalization: How local and global actions institutionalize human rights*, in *Journal of Human Rights*, No. 2, 2024, 125-133.

⁶⁹ M. Klamberg, *Lemkin on Vandalism and the Protection of Cultural Works during Armed Conflict*, in M. Deland, M. Klamberg, P. Wrangé (Eds.), *International Humanitarian Law and Justice: Historical and Sociological Perspectives*, Routledge, 2018, 183-196; A. Tiemessen, *Cultural Genocide in Law and Politics*, in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, <https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.001.001/acrefore-9780190846626-e-762>.

normativo per affrontare più efficacemente le crisi dell'attuale contesto internazionale.